



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MONACI	STEFANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PAGANELLI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DOCIMO	LORENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1412/11

UDIENZA DEL

07/11/2011 ore 10:30

SENTENZA

N°

16

PRONUNCIATA IL:

07 NOV. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 MAR. 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1412/11
depositato il 19/04/2011
- avverso la sentenza n° 175/17/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA
contro: REGIONE EMILIA ROMAGNA

proposto dal ricorrente:
PAOLO

VIA CESENATICO FC

difeso da:
OLIVIERI AVV. MATTEO
CORSO MAZZINI 55 48015 S. ANZANO PA

Il Segretario

ASSISTENTE TRIBUTARIO
dott. ANGELO GITTO



Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2009 000350 48 TASSE AUTO 2006

darioorbello@dottorini.com



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decisione n. 175 del 24.11.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, sez. 17, respingeva il ricorso del sig. PAOLO proposto contro

la cartella di pagamento n. 0 2009 0035044 riferita alla iscrizione a ruolo n. 21/2009 effettuata dalla Regione Emilia Romagna per la somma complessiva di € 702,77 a titolo di onneso pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario Settembre 2006/ Agosto 2007, nonché interessi e sanzioni, relativa all'autoveicolo targato RA 9244.

Contro tale deliberato si appella a questa Commissione Tributaria Regionale, il contribuente insistendo sul fatto di non essere soggetto all'obbligo del pagamento del tributo in quanto l'autoveicolo rientrerebbe nell'esenzione prevista dall'art 63, comma 2, della L. 21-11-2000 n. 342.

L'Ufficio si è costituito ed ha controdedotto per il rigetto dell'appello e la conferma del proprio operato.


Osserva la Commissione di non concordare con quanto motivato e deciso dai primi giudici e di dovere pertanto riformare la decisione appellata.

Ritiene infatti che l'art. 63, comma 2, della L. 21-11-2000 n. 342, prevedendo l'esenzione per gli autoveicoli ultraveterani di particolare interesse storico e collezionistico individuati con propria determinazione dall' A.S.I., presupponga e prescriva che la necessaria "determinazione annuale" debba consistere in uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l'anno di costruzione, escludendo al contempo per il contribuente l'obbligo associativo/certificativo di restauro della vettura.+++

I criteri fissati dalle lettere a, b e c del secondo comma dell'art. 63 della L. 342/2000 fanno infatti chiaramente preendere per un'interpretazione secondo la quale, ai fini dell'esenzione, l'A.S.I. dovrebbe emettere una determinazione a carattere generale e cumulativa riferita a determinate categorie di veicoli.

La norma inoltre non richiede né ipotizza la necessità di una valutazione o accertamento del particolare interesse storico o collezionistico sul singolo esemplare e quindi non si comprende, né può essere ammesso, un qualsivoglia aggravio del procedimento in tal senso.

Rilevato quanto sopra e constatato che l'A.S.I. in data 13 - 1 - 2006 ha confermato l'estensione dell'esenzione per l'anno 2006 indistintamente a tutti i veicoli costruiti



al 31-12-1986 e quindi anche all'autovettura del sig.
Ritenuto che le spese possano essere compensate, attesa l'opinabilità del contende-
re;



P.Q.M.

Accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese del grado

Bologna 7 Novembre 2011

Il Giudice Estensore

Presidente



dario@bello@dottorini.com